

Sinadoc 40213/2022 SAC

Spett. le SAC

Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

Alla c.a. Dott.ssa **Tamara Mordenti**

OGGETTO: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: *“Realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G3 della volumetria di 6.000.000 mc e relative opere connesse”* proposto da Sogliano Ambiente S.p.A., localizzato a Ginestreto, via Ginestreto-Morsano 14, nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC). - Fasc. Reg. n. 1317/31/2022.

Contributo tecnico per richiesta integrazione

Facendo seguito alla richiesta di contributo istruttorio di codesto Servizio in indirizzo richiesto con nota PG/2023/46632 del 15/03/2023 in relazione al:

- **Provvedimento di VIA**, ai sensi della L.R. 4/2018, il parere sull'impatto ambientale, con particolare attenzione alle matrici aria, clima, odori, suolo, acqua, rumore, biodiversità e impatti cumulativi e sinergici, al fine di poterne valutare la significatività;
- **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 21/04, che comprende l'Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nonché l'analisi di rischio per la deroga all'ammissibilità dei rifiuti (D.Lgs. 36/03), il contributo istruttorio;
- **Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo**, ai sensi D.P.R.120/2017

Atteso che il progetto oggetto dell'istanza riguarda la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G3 della volumetria di 6.000.000 mc e relative opere connesse proposto da Sogliano Ambiente S.p.A., localizzato a Ginestreto, via Ginestreto-Morsano 14, nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC);

Vista la documentazione prodotta al link <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>, per quanto di competenza di codesto Servizio Territoriale, viene richiesta la seguente documentazione integrativa:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Prevenzione Ambientale - Area Est, tel 0544 210611 (Ravenna), 0543 451411 (Forlì-Cesena), 0541 319202 (Rimini)
Servizio Territoriale – Distretto di Forlì Cesena | pec: aoofc@cert.arpae.emr.it
Sede di Forlì, Viale Salinatore, 20 - 47121 Forlì - Sede di Cesena, Via M. Moretti, 43 - 47521 Cesena
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

➤ **Quadro di riferimento progettuale - Aspetti generali**

1. Il Gestore richiede per la discarica G3 ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. la classificazione come "*discarica per rifiuti non pericolosi*" e ai sensi dell'art 7-sexies, comma 1, lettera b) dello stesso decreto la sottocategoria come "*discarica per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati*" (pag. 21 dell'All. 1-EL.1 Relazione tecnica generale- AIA). Si chiede al Gestore di indicare se richiede la sottocategoria anche come "*discariche per rifiuti organici pretrattati*"; in caso di risposta affermativa deve indicare per quali rifiuti richiede tale sottocategoria.
2. Il Gestore indica, come previsto dalla normativa, che nella discarica per rifiuti non pericolosi è possibile conferire "*rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti pericolosi stabili e non reattivi*" (pag. 21 dell'All. 1-EL.1 Relazione tecnica generale- AIA). Considerato che nell'elenco dei codici EER per cui si richiede l'autorizzazione, dette tipologie di rifiuti non sono presenti, si chiede al Gestore di relazionare in merito.
3. Presentare il Cronoprogramma dei tempi di escavazione e di realizzazione dell'invaso.
4. Il Gestore prevede di impermeabilizzare l'intero vaso al momento della realizzazione della discarica e, quindi, buona parte della superficie del telo sarà esposto ai raggi UV (notoriamente le fibre dei geotessili sono suscettibili a deterioramenti per eccessiva esposizione UV) e alle intemperie per oltre 30 anni. Per far fronte al possibile deterioramento il Gestore ha dichiarato, durante la Conferenza di presentazione, che il telo andrà sostituito prima della coltivazione. Tale modalità costituisce una progettazione in stralci che prevede modalità e tempi di realizzazione che vanno descritti, integrare nel merito. Tale richiesta va integrata con quanto richiesto al paragrafo relativo all'AIA.

➤ **Abbancoamento rifiuti**

5. Si richiede di produrre tutte le 32 sezioni come indicate nella Planimetria di abbancoamento dei rifiuti (sezioni longitudinali e trasversali).

➤ **Gestione acque meteoriche**

6. Il Gestore prevede la costruzione di un canale di fondo da realizzare con una tubazione in acciaio liscio ad alta resistenza, avente sezione circolare e diametro variabile da 600 a 1200 mm che corre, da monte verso valle, sotto il livello di impermeabilizzazione della discarica ad una profondità minima di 2m, per raccogliere le acque provenienti dall'area impermeabilizzata sulla quale il rifiuto

non è stato ancora abbancato. Lo scarico delle acque meteoriche all'interno del canale di fondo avviene attraverso sei camini di presa, posizionati in corrispondenza del punto più depresso di ciascun gradone ed un camino di presa posto sul coronamento.

L'ipotesi progettuale presentata presenta le seguenti carenze:

- A. quote e dimensioni dei manufatti (Diametro delle tubazioni, dimensione dei drenaggi etc) di cui alla "*Tavola Particolari costruttivi canale di fondo*" (Elaborato 20a Allegato 1);
- B. descrizione dettagliata della modalità operativa con cui si provvede alla chiusura e sigillatura dei camini come citato al § B.8.3 ovvero modalità con cui si passa nella Tavola sopra citata, dalla configurazione illustrata nel particolare "*Situazione in assenza di rifiuto*" al particolare "*sistemazione a rifiuto abbancato*";
- C. calcoli relativi alla portata meteorica delle acque che hanno condotto al dimensionamento dei Fossi perimetrali F1 e F2 (Sezione tipo A) e dei Fossi F3 e F4 (Sezione tipo B), e della tubazione dell'opera di restituzione (portata calcolata con tempo di ritorno di 10 e 20 anni nel punto di restituzione).

Inoltre considerato che questo Servizio Territoriale ritiene che il canale di fondo ed in modo particolare i camini di presa, possano costituire un elemento di indebolimento del fondo della discarica, per l'attività ricorrente di interruzione-ripristino delle barriere impermeabili (naturale ed artificiale) presenti sul fondo della discarica in corrispondenza dei punti di scolo delle acque meteoriche dalla superficie impermeabilizzata al canale di fondo e, che le perdite di percolato rilevate nel canale di fondo verificate in due delle discariche costruite con lo stesso sistema (G2-Busca) possano essere ricondotte anche a questi elementi di indebolimento, si chiede al Gestore di:


- D. individuare un progetto alternativo alla realizzazione dei camini in collegamento col canale di fondo per l'allontanamento delle acque meteoriche ricadenti nell'invaso impermeabilizzato prima della coltivazione. In particolare il Gestore dovrà relazionare sulla possibilità di prevedere la realizzazione della discarica in lotti, con una modalità di gestione delle acque meteoriche che non preveda la realizzazione di camini di collegamento con il canale di fondo successivamente alla realizzazione dell'impermeabilizzazione della discarica;
- E. descrivere, comunque, la procedura di collaudo e certificazione delle saldature (già descritta nell'elaborato Relazione Tecnica allegato 1 alla domanda di autorizzazione paragrafo B.1.2 pag. 32), anche in sede di chiusura dei punti aperti in corrispondenza dei camini di collegamento con il canale di fondo in quanto al punto B.8.4 è descritto in modo troppo generico;
- F. descrivere le modalità di ispezione del canale di fondo (esempio robot o altro).

➤ Gestione percolato

7. Il Gestore indica che il percolato accumulato prodotto dalla discarica G3, tramite apposita stazione di rilancio, verrà inviato all'impianto di depurazione, già attivo presso il piazzale di servizio al piede della discarica G2, a circa 350 metri di distanza. In alternativa, in caso di fermo del depuratore o eccedenza di produzione rispetto alla sua capacità di trattamento, è previsto il carico in autocisterna per il conferimento ad altro impianto di trattamento esterno. (Pag. 39 relazione generale SIA).

L'impianto di trattamento del percolato ad oggi ha una capacità di 30.000 t/a con una portata dello scarico pari a 3750 l/h (prima dell'inizio della coltivazione di G4, luglio 2019 era autorizzato per una capacità pari a 24.000 t/a, con una portata pari a 3000 l/h).

Nel grafico sottostante, questo Servizio Territoriale riporta il quantitativo totale di percolato prodotto dal sito di Ginestreto (G1+G2+G4) dal 2013 al 2021, suddiviso tra quello inviato a trattamento e quello a smaltimento presso terzi.



Visto quanto normato al § 2.3 *Controllo delle acque e gestione del percolato* del D.Lgs. 36/03 e smi che detta *“Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore.”*;

visto quanto si evince dal grafico sopra riportato, nonché dalla documentazione inerente i monitoraggi annuali e le visite ispettive (vedasi documentazione visita ispettiva 2021 ns. PG 158565 del 14/10/21, in cui il Gestore ha dichiarato che: *“eccetto per il percolato proveniente dalla discarica di G1, quasi tutte le concentrazioni riscontrate nei percolati di G2 e G4 hanno superato le specifiche di processo fissate in fase di progettazione e settaggio dell'impianto”*), che evidenziano che già ad oggi la capacità di trattamento dell'impianto non sia in grado di gestire il quantitativo di percolato prodotto dalle tre discariche;

richiamato il punto 2.3 dell'Allegato 1 che riporta *“Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore”*,

si chiede al Gestore di:

- A. confermare che il bacino di contenimento dei serbatoi di percolato di G4 presenta una capacità utile di 200 mc al netto dei serbatoi ivi presenti;
 - B. riportare nella relazione i dati funzionali dell'impianto di trattamento (portata idraulica, carico organico etc.) e/o indicare il Documento detenuto dalla PA ove gli stessi sono riportati;
 - C. relazionare dettagliatamente, anche attraverso i dati annuali che derivano dalla gestione delle discariche già presenti in sito, sulle caratteristiche e quantitativo (se del caso graficamente nell'arco temporale) di percolato atteso quando tutte e 4 gli impianti di discarica saranno presenti;
 - D. tenendo conto anche di quanto esplicitato al successivo punto della presente relazione, relativamente agli elementi ostativi del ricircolo del percolato, si chiede al Gestore di provvedere ad effettuare un'analisi tecnico economica nel merito dell'alternativa progettuale che preveda l'aumento della potenzialità dell'impianto di trattamento del percolato affinché lo stesso, garantisca il trattamento in loco, dell'intera produzione di percolato;
 - E. presentare una planimetria di dettaglio dell'impianto di trattamento del percolato in cui siano rappresentate le principali componenti dell'impianto, l'identificazione delle sostanze e/o rifiuti stoccati nei serbatoi/cisterne nonché le linee trasporto dei percolati all'impianto e la linea di scarico in acque superficiali dei reflui depurati con i relativi pozzetti.
8. Il progetto prevede sia in fase di gestione operativa che post operativa la realizzazione del **sistema di subirrigazione del percolato (ricircolo)**. In particolare nel PGPO viene declinato che il ricircolo del percolato sarà automatizzato attraverso un sistema costituito da un compressore, pompe pneumatiche, linee di collegamento e teste delle trincee ricircolanti, attivo anche in fase di abbancamento dei rifiuti.

Nel merito si rileva la carenza dei seguenti elementi e/o incongruenze:

- A. manca la planimetria della rete di subirrigazione del percolato riferita all'intero corpo della discarica atta a garantire un'efficace distribuzione del percolato;
- B. mancano le schede di sezione tipo, sulla verticale del corpo discarica;
- C. descrizione maggiormente dettagliata, integrata dei calcoli dimensionali (portata di percolato distribuito), della modalità di alimentazione delle trincee per la subirrigazione nonché i quantitativi adeguati al dimensionamento delle trincee come indicati nella Relazione tecnica Progetto definitivo (Elaborato 1 Allegato 1 § B.2.6);
- D. è stata rilevata un'incongruenza tra la Relazione Tecnica Progetto definitivo ed il PGO e PGPO relativamente alla possibilità alternativa di utilizzare l'autocisterna per effettuare il ricircolo del percolato;
- E. non è stato sufficientemente approfondito lo studio di vantaggi e svantaggi legati all'attività di ricircolo del percolato, infatti nella relazione presentata è stato evidenziato solo l'aspetto legato all'incremento della produzione di biogas, senza tra l'altro effettuare nessun approfondimento circa i tempi e le condizioni per cui l'apporto di percolato incrementa la produzione di biogas (dati, grafici, bibliografica ect). Non sono stati affrontati gli svantaggi correlati a questa pratica, come per esempio: incremento degli odori, possibile allagamento dei pozzi di estrazione del biogas, problemi di stabilità, accumulo di cloruri e metalli nel percolato ect

Fermo restando la carenza sopra rilevata, richiamato l'interpello Ambientale proposto da Confindustria-Cisambiente ai sensi dell'art. 3-septies, del D.Lgs. 152/06 e smi, inviatoci da Sogliano Ambiente SpA in data 08.07.2022 ed acquisito agli atti di questa Agenzia con PG/2022/113479, da cui si evince che:

- *in nessun caso le direttive accennano alla possibilità di ricircolare il percolato nel corpo della discarica o alla possibilità di autosmaltimento del concentrato di percolato;*
- *“la gestione del concentrato di percolato (e quindi anche del percolato) potrà essere effettuata, conformemente alla normativa vigente, dopo adeguata caratterizzazione di base nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti per la specifica sottocategoria di discarica e, se del caso, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7-sexies del D.Lgs 36/2003 sulle sottocategorie di discarica o dall'art. 16-ter del medesimo decreto che disciplina le deroghe.”*

e ritenendo che le considerazioni del MASE costituiscano elemento giuridico ostativo al ricircolo del percolato, si richiede al Gestore o di modificare/eliminare quanto presentato in riferimento al ricircolo del percolato o presentare motivazioni tecnico-scientifico tali per cui l'AC possa derogare dall'elemento giuridico ostativo.

➤ **Biogas**

Vista la documentazione prodotta si chiede di integrare la stessa con:

9. revisione della Planimetria dei Punti di Emissione (documenti AIA - Allegato 3 Elaborato A Rev. 0 di settembre 22) con indicazione delle condotte di G1 e G2. Nel contempo verificare le incongruenze presenti nell'individuazione dei punti di emissione tra la Planimetria approvata 3A rev. 2 del 10/03/23 (stato attuale) e la Planimetria sopra indicata. Al fine di consentire i corretti riferimenti presentare due Planimetrie: lo stato di fatto e lo stato di progetto.
10. P&I della rete di adduzione del biogas proveniente dalle 4 discariche ai diversi motori provvisti di idonea legenda.
11. Considerato che il Gestore richiede la sottocategoria ai sensi dell'art. 7 sexies, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/06 e smi (*discarica per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati*) al fine di potere godere delle deroghe richieste ai rifiuti da destinare all'abbancamento, il Gestore deve garantire il recupero del biogas in ogni condizione (manutenzioni, fermo improvvisi etc). Onde evitare la situazione creatasi con la discarica G4 e cioè che dall'inizio della sua coltivazione ad oggi (luglio 2019) il biogas prodotto venga inviato alla torcia di termodistruzione pur avendo da più di un anno le caratteristiche qualitative e quantitative da essere inviato al recupero energetico come autorizzato e previsto dalla normativa, si chiede al Gestore di progettare e prevedere l'installazione di un motore di emergenza.
12. Relazionare sulla presenza e la necessità del doppio sistema di accensione delle torce, la cui logica di funzionamento prevede la ridondanza dei due sistemi ossia, in caso di fallimento del primo sistema di accensione, deve intervenire il secondo.
13. L'energia termica sviluppata dai motori dei gruppi elettrogeni viene utilizzata per l'impianto di trattamento dei percolati; relazionare in merito dimostrando che l'energia termica prodotta viene tutta recuperata; in caso contrario valutare un progetto di recupero dell'energia in esubero fornendo i dati di utilizzo.

➤ **Argine di valle, e aree di stoccaggio terre e rocce da scavo**

14. Il Gestore prevede la costruzione di un argine di valle *"completamente ammorsato sul substrato"* realizzato con l'argilla escavata in situ additivata con calce al 3,5%. La relazione geologica (SIA - Aspetti geologici - Allegato E, Elaborato 1, Rev 0 di settembre 22) consiglia *la realizzazione di opere strutturali profonde (pali) di stabilizzazione che consentano l'incastro dell'opera di contenimento su terreni formazionali tenaci e di opere di bonifica con totale asportazione del materiale detritico che limitino eventuali cedimenti indotti dal realizzando argine*. Tali opere strutturali non sono però riportate né nei disegni relativi all'Inquadramento progettuale né negli elaborati sismici (Sismica - Allegato 3 tavole 8 e 9). Si chiede di relazionare in ordine alla scelta tecnica progettuale di procedere o

meno con la realizzazione dei pali di ancoraggio. Qualora si ritenga di realizzare gli stessi si richiede di dettagliare le quote e le modalità di ammorsamento nel substrato nonché prove, verifiche e controlli che verranno svolti in fase di realizzazione (es: caratteristiche e omogeneità dei materiali utilizzati, contenuto d'acqua, densità secca dopo compattazione etc..) ed di monitoraggio durante la vita dell'opera. In conseguenza della scelta tecnica adottata andranno revisionate le relative planimetrie.

15. Il Gestore indica che *"Il terreno proveniente dagli scavi di sbancamento, computato in circa 1.460.000 mc, avrà il seguente impiego:*

1. *Circa 60.000 mc, nella fase di costruzione di G3 saranno utilizzati direttamente per la gestione della discarica G4;*
2. *Circa 150.000 mc saranno utilizzati per la realizzazione dell'argine di valle e delle opere in progetto;*
3. *Circa 120.000 mc saranno depositati nel deposito temporaneo localizzato in prossimità dell'area Marconi, già utilizzata per la costruzione di G4, denominata area 1;*
4. *Circa 230.000 mc da destinare alla copertura definitiva di G4;*
5. *Circa 900.000 mc saranno destinati alla realizzazione del progetto di recupero della cava di Ponte Rosso*

Per quanto riguarda le tempistiche di utilizzo del materiale di scavo, si chiarisce quanto segue:

- *il materiale di cui ai punti da 1, 2, 4 e 5 della precedente descrizione, saranno utilizzati per intero nel periodo di durata del cantiere di costruzione della discarica che si prevede avrà una durata di circa 36 mesi a partire dal rilascio delle autorizzazioni;*
- *per quanto concerne il materiale di cui al punto 3 la previsione di utilizzo è la seguente: il materiale depositato nell'area 1 sarà utilizzato per la gestione della discarica G3; si prevede pertanto di utilizzarlo integralmente entro 10 anni dall'apertura della discarica."*

Visto quanto sopra si chiedono i seguenti chiarimenti/integrazioni in merito a:

- A. rappresentare in planimetria il luogo dove viene abbancato il terreno pari a 60.000 mc che vengono utilizzati per la gestione di G4 (punto 1);
- B. se detto terreno viene utilizzato solo per le coperture a lungo medio termine o anche per la copertura giornaliera in sostituzione del biostabilizzato;
- C. se il terreno pari a 150.000 mc (punto 2) che viene utilizzato per la costruzione dell'argine di valle di G3, necessità di luogo di stoccaggio. Qualore la risposta fosse affermativa indicare il luogo in planimetria;
- D. rappresentare in planimetria e in sezione lo stoccaggio dei 230.000 mc (punto 4) da destinare alla copertura definitiva di G4. Inoltre il Gestore deve indicare per quale strato del capping di G4 verrà utilizzato e se necessario (strato 3 - minerale compattato) effettuare le analisi necessarie;

- E. indicare la distanza tra il sito di escavazione e quelli di stoccaggio;
- F. presentare il progetto di ripristino delle aree di stoccaggio dei terreni.

➤ **Piano di utilizzo di Terre e Rocce da Scavo**

- 16. Ripresentare il Piano di Utilizzo dei materiali di scavo (PdU terre e rocce da scavo - Allegato 1, elaborato 22 Rev. 0 di Settembre 22) in conformità alle disposizioni del DPR 120/2017 predisponendo il Piano di Utilizzo ai sensi dell'art. 9 e art.4 dello stesso decreto. L'Allegato 5 dispone quanto deve contenere il Piano di Utilizzo che andrà articolato nel dettaglio dei punti previsti dall'allegato stesso e anche degli allegati 2 e 4. Il Piano di Utilizzo dovrà contenere anche la proposta di Piano di Caratterizzazione da realizzarsi nella fase esecutiva.
- 17. Nel Piano, oltre alle informazioni relative ai siti di stoccaggio intermedi, devono essere presenti più informazioni in relazione al ripristino della cava di Ponte Rosso quali ad esempio: estremi atto autorizzativo, eventuali prescrizioni di screening da ottemperare (terreno vegetale, materiale di scavo), quantitativi richiesti dal progetto, compatibilità ambientale dei terreni, progetto di ripristino ect.

Trattamento a calce

- 18. Nel merito del trattamento a calce, le *“Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo di terre e rocce da scavo”* del SNPA asseriscono che se il terreno soddisfa a priori i requisiti di qualità ambientale previsti dal DPR 120/2017, ai fini della qualifica come sottoprodotto, l'attività di stabilizzazione con calce può essere considerata una normale pratica industriale nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - *verifica, ex ante ed in corso d'opera, del rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 del citato DPR o dei valori di fondo naturale;*
 - *indicazione nel Piano di Utilizzo dell'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e specificazione dei benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;*
 - *indicazione nel Piano di Utilizzo della procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;*
 - *descrizione delle tecniche costruttive adottate e delle modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente.”*

Per quanto sopra si richiede di integrare il Piano di Utilizzo fornendo le informazioni e la documentazione di cui ai punti precedenti, esplicitando i motivi che giustificano il trattamento a calce, le eventuali soluzioni tecniche alternative, unitamente ad una loro comparazione in termini di benefici prestazionali, ambientali ed economici.

Si evidenzia comunque che:

- il DPR 120/17 ha eliminato il trattamento a calce come esempio di *“normale pratica industriale”*;
- il Consiglio di Stato Sez. V n. 48 del 7 gennaio 2022 indica *“L’art. 4, comma 2, del DPR n. 120 del 2017 consente a che le terre e rocce da scavo siano qualificate come sottoprodotti – e dunque reimpiegate anche nell’attività edilizia – e non come rifiuti, ma a determinate condizioni, tra cui alla lett. c) è previsto che ciò possa avvenire qualora la stesse: “sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale” Quali siano le “normali pratiche industriali” è poi specificato dall’allegato 3 al regolamento ma tra queste non è compresa la stabilizzazione a calce o cemento, a differenza di quanto era previsto dall’abrogato d.m. n. 161 del 2012, all’allegato 3, che tra le “normali pratiche industriali” vi faceva rientrare proprio “la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotermiche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l’Arpae o Arpae competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo”.*
- l’AC (SAC di Arpae) può valutare che la disciplina vigente non preveda il reimpiego dei terreni come sottoprodotti a seguito di processi di stabilizzazione a calce o cemento.

Visto quanto sopra, qualora i terreni non siano classificabili come sottoprodotti, gli stessi siano da considerarsi rifiuti che, solo dopo il rilascio dell’autorizzazione EoW *“caso per caso”*, possono essere trattati con calce.

Si rinvia a codesta SAC se richiedere di integrare fornendo controdeduzioni a quanto rilevato, proponendo una progettazione alternativa al trattamento con calce o cemento ovvero richiedere le procedure e la documentazione ai fini dell’autorizzazione EoW.

➤ **Analisi di Rischio (AR)**

19. In riferimento alle deroghe richieste il Gestore ha semplicemente presentato quanto autorizzato per la discarica G4 senza applicare le modifiche intervenute al D.Lgs. 36/03 e smi con l’emanazione del D.Lgs. 121/2020 che rispettivamente al comma 2 e 3 dell’art. Art. 7 sexies Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi detta *(le parti scritte in blu sono quelle introdotte dal D.Lgs. 121/2020)*:

- comma 2: *“I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell’idoneità del*

sito e prevedendo deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all'allegato 7.”

- comma 3: “Le autorizzazioni, motivando adeguatamente, ammettono nelle sottocategorie di discariche anche rifiuti caratterizzati da parametri Doc e Tsd diversi da quelli della tabella 5 dell'allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di cui all'allegato 7”

e il comma 7.1, del nuovo all'allegato **7 Informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi** detta:

- comma 7.1 “Al fine della effettuazione della valutazione di rischio, devono essere allegati alla domanda di autorizzazione di una sottocategoria di discarica i documenti previsti dall'art. 8 ed in particolare la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti che dovranno essere depositati nella discarica. La tipologia di sottocategoria di cui all'art 7- sexies comma 1 lettere a), b) o c) deve essere ben individuata in fase di rilascio dell'autorizzazione, sarà pertanto necessario che nella domanda sia presente, oltre all'esatta indicazione dei codici EER che identificano i rifiuti, anche la natura degli stessi: se si tratta di rifiuti inorganici, a basso contenuto organico o biodegradabile, di rifiuti organici e se sono stati sottoposti ad un eventuale trattamento preliminare allo smaltimento. Una volta individuati, in base alla valutazione di rischio descritta nel successivo punto 7.2, i criteri di ammissibilità specifici per i rifiuti considerati, tenendo conto della valutazione di rischio e dell'idoneità del sito, dovranno essere attuate tutte le procedure di ammissione dei rifiuti previste dalla norma e in particolare dovrà essere presentata dal produttore/detentore la documentazione attestante che il rifiuto conforme ai criteri di ammissibilità della specifica sottocategoria. Anche in questo caso il gestore dell'impianto dovrà effettuare la verifica di conformità e l'ispezione visiva e, in generale, tutti gli adempimenti previsti. La mancata conformità ai criteri individuati comporta, comunque, l'inammissibilità dei rifiuti alla sottocategoria di discarica per non pericolosi. Analogamente a quanto stabilito per le procedure tradizionali di autorizzazione, la caratterizzazione di base deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.”

In base a quanto sopra evidenziato, considerato quindi che le deroghe sono ammesse ai sensi dell'art 7-sexies, commi 2 e 3 subordinatamente anche all'**Analisi di Rischio**, si ritiene che la stessa debba contenere una valutazione dei rischi in funzione degli impatti che l'utilizzo di dette deroghe possa avere sia nella produzione sia nella composizione del biogas che, per il sito in oggetto, risulta essere la principale via di esposizione.

L'analisi di rischio, condotta come sotto indicato, dovrà quindi contenere una stima (quantitativi, natura e caratteristiche) dei rifiuti abbancati suddivisi per codici EER e una valutazione delle variazioni sui quantitativi e caratteristiche del biogas prodotto in funzione

del loro utilizzo. Inoltre, nell'analisi, dovrà essere valutata l'esposizione della popolazione ai parametri in deroga, classificati come tossici e/o cancerogeni.

Quanto presentato si valuta carente per i seguenti aspetti:

- non sono state considerate tutte le possibili vie di esposizione della popolazione alle emissioni di biogas, ma solo quella per inalazione;
- non sono state considerate tutte le possibili sostanze tossiche e/o cancerogene contenute nel biogas, come ad esempio le polveri PM10 e PM2.5;
- non sono stati considerati i parametri che, in funzione della tipologia di rifiuto abbancato, possono essere contenuti anche in tracce nel biogas;
- non è stata valutata la tossicità degli inquinanti presenti anche in tracce nel biogas in funzione di tutte le possibili vie di ingresso nell'organismo e delle eventuali caratteristiche di bioaccumulo, quali ad esempio Toluene e IPA che si accumulano nei tessuti grassi etc;
- non sono stati valutati i rischi cumulativi derivanti dall'emissione delle discariche G1, G2 e G4 già presenti nel sito;
- non è stata valutata la matrice suolo nè in funzione della possibile migrazione laterale di biogas nè delle eventuali deposizioni secche ed umide nel suolo;
- non sono state considerate le emissioni di sostanze a potenziale rischio cancerogeno e/o tossico prodotte dalla combustione delle torce presenti in sito e dai motori di cogenerazione;

Dovrà essere quindi presentata una nuova analisi di rischio integrandola con quanto sopra e sotto indicato:

- A. visto che le tipologie di rifiuto che si chiede di abbancare in G3 sono le stesse che attualmente vengono abbancate in G4, devono essere fornite valutazioni più approfondite sulla composizione del biogas a partire da dati analitici e/o di bibliografia, allo scopo di individuare tutte le sostanze tossiche e/o cancerogene presenti. Si presenta a titolo esemplificativo un elenco di sostanze individuate in traccia in un'analisi di rischio effettuata in una discarica in cui vengono abbancati

principalmente rifiuti non pericolosi identificati dal codice EER 191212 e 190501;

Tabella 19: Concentrazioni di input dei gas in traccia (VOC) 2019

Parametri	Minimo (mg/m3)	50°percentile (mg/m3)	Massimo (mg/m3)
2 propanolo	0.000025	0.000025	0.00094
Etanolo	0.000025	7.75E-05	0.00359
Triclorotrifluoroetano	0.000025	0.000025	0.00011
Acetaldeide	0.000025	0.000025	0.00013
Acetone	0.000025	0.00101	0.05698
Cicloesano	0.000025	0.000025	0.00008
Metilisobutilchetone	0.000025	0.000025	0.00011
2 pentanone	0.000025	0.000025	0.00024
2 butossietanolo	0.000025	0.000025	0.00043
1 butanolo	0.000025	0.000263	0.0084
Acetato di etile	0.000025	0.000773	0.02486
Isobutano	0.000025	0.000025	0.00211
Idrocarburi totali escluso il metano	0.0003	0.00094	0.02955
n-esano	0.000025	0.000418	0.00633
i-ottano	0.000025	0.000025	0.00254
n-pentano e isomeri	0.000025	0.000025	0.00164
n-decano	0.000025	0.000298	0.00912
n-undecano	0.000025	0.000025	0.00108
acido butirrico	0.000025	0.000025	0.00066
dimetilsolfuro	0.000025	0.000438	0.00736
butirrato di etile	0.000025	0.000025	0.00026

I parametri sopra indicati riportati a titolo esemplificativo - e non esaustivo - devono essere integrati con gli inquinanti che possono essere presenti nel biogas a seguito dei quantitativi totali dei rifiuti derogati e non che si intende abbancare nella discarica (come richiesto all'allegato 7 del D.Lgs. 36/03 e smi). Si evidenzia che nell'analisi di rischio dovranno essere individuate le concentrazioni di inquinanti che nel biogas determinano un livello di pericolosità ai recettori ("worst case").

Si precisa che le suddette concentrazioni "worst case" individuate dovranno essere correlate con il codice EER di rifiuto per cui si richiede l'autorizzazione, il quantitativo massimo che si intende abbancare dello stesso codice EER, nonché le deroghe che si possono utilizzare per lo stesso. Considerare la possibilità che i quantitativi sopra individuati, correlati con le deroghe, possano divenire i quantitativi massimi abbancabili nella discarica G3 (Limite max).

B. nel capitolo 2.2.1.1 *Dispersione in atmosfera delle emissioni diffuse da percolato e biogas* dell'AR, viene stimata l'emissione di biogas dalla superficie di G3 a partire dalle valutazioni della dispersione delle sostanze odorigene. Questa Agenzia non ritiene corretta la modalità di calcolo utilizzata, in quanto da tale disamina risulta per il parametro benzene una concentrazione, nel punto di massima ricaduta vicino al corpo discarica, pari a $2.94 \times 10^{-7} \mu\text{g}/\text{m}^3$, mentre dal monitoraggio della qualità dell'aria, che viene effettuato sul punto denominato R4-bis, corrispondente al corpo discarica di G4, risultano concentrazioni di benzene molto più elevate, dell'ordine di $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Pertanto si chiede di utilizzare o software dedicati (per esempio GasSim) oppure elaborazioni supportate da dati massimi misurati;

- C. l'AR deve contenere tutte le possibili vie di migrazione dei contaminanti dal corpo discarica ai recettori, nonché tutte le possibili vie di esposizione dei recettori. L'esclusione di modalità di esposizione diverse dall'inalazione e di vie di migrazione diverse dalla dispersione atmosferica, devono essere adeguatamente motivate;
- D. nella documentazione viene stimata una percentuale di captazione del biogas pari al 90, si chiede di supportare con dati, anche bibliografici, tale affermazione;
- E. considerato che devono essere valutate le emissioni di biogas che sfuggono dal corpo della discarica in fase di gestione operativa e post-operativa, e che l'entità di queste sono correlate con il tipo di copertura, il Gestore deve stimare per ogni anno di gestione operativa, l'estensione delle aree a diversa copertura e la relativa emissione di biogas;
- F. valutare le emissioni di biogas dovute a migrazione laterale dal corpo discarica attraverso il suolo.

➤ **SIA - Studio di Impatto Ambientale**

- 20. Il Gestore deve presentare una sintesi degli impatti generati dal progetto sull'ambiente, che includa la determinazione della loro significatività. La Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, prevede che gli effetti significativi siano descritti in modo appropriato tale da consentire il processo decisionale. Per questo motivo, le determinazioni sulla significatività devono essere motivate e deve essere definita una metodologia trasparente che spieghi il proprio approccio alla valutazione, applicata in modo verificabile. La metodologia deve definire in che modo il valutatore ritiene che si verificherà o meno un effetto significativo, consentendo al valutatore di vedere il peso attribuito ai diversi fattori e di comprendere la motivazione della valutazione (es: analisi multi-criteri, matrice di Leopold, etc.).
- 21. Deve essere presentata una valutazione degli effetti cumulativi del progetto così come prevista dall'Allegato IV, punto 5, lettera e), della Direttiva 2011/92/UE e smi.

Valutazione impatti inquinamento atmosferico - aria e odori- (Allegato B Elaborato 1 rev. 0 Sett 22)

22. Nella documentazione presentata spesso viene erroneamente riportata la sigla riferita alla scarica di G4 anziché quella corretta G3. Ciò comporta un'elevata difficoltà di lettura ed evidenzia una superficialità e leggerezza nella presentazione della documentazione. Correggere i vari errori.
23. Per le **attività di cantiere**, (Tabella 1 - pag 9), viene dichiarato un flusso di traffico per il trasporto delle terre nelle aree di stoccaggio pari a 10-12 mezzi/h e successivamente (pag. 10) pari a 8-10 mezzi/h per 10 h/g.
- In tabella 4 (pag. 15) viene stimata una movimentazione di terra verso le aree di stoccaggio pari a 1825 m³/gg che risulta essere sottostimata rispetto al quantitativo calcolato a partire dalla capacità dei mezzi utilizzati; infatti se si considera una capacità standard di 28 m³, risulterebbe un quantitativo movimentato al giorno di pari a 2800 m³/gg (10 viaggi/h).
- Si chiede al Gestore di definire anche attraverso la presentazione di dati operativi, l'effettivo quantitativo di terra movimentata al giorno; tale dato è fondamentale per i successivi calcoli di emissioni di polveri in fase di cantiere (ad esempio attività di sbancamento e scavo, movimentazione materiale etc).
- Inoltre sempre per la stima delle polveri emesse in fase di cantiere è necessario che venga indicato in maniera univoca il peso medio dei veicoli in transito (a volte viene indicato 20 t, altre volte 25 t).
24. Deve essere predisposta una planimetria in cui siano rappresentate le piste di cantiere nella fase considerata maggiormente emissiva, diversificando tra quelle sterrate (600 mt indicate in relazione all'interno del sito) e asfaltate.
25. Nella stima delle polveri emesse in fase di cantiere vengono considerate trascurabili le emissioni derivanti dal traffico indotto; visto l'elevato numero di mezzi in transito negli abitati di Masrola (dove tra l'altro transitano anche i mezzi per i conferimenti di G4) e Ponte Uso, si chiede di valutare l'impatto di tale sorgente in funzione della vicinanza fra recettore e sorgente.
26. Si chiede di rappresentare graficamente ed identificare tutte le sorgenti relative all'impatto della fase di cantiere comprese quelle lineari; la figura 5 non risulta completa e leggibile.
27. La tabella 16 - *Schematizzazione delle sorgenti nei vari scenari* (pag. 26) risulta incomprensibile; si chiede pertanto di presentare due tabelle distinte in cui nella prima siano elencate le sorgenti relative alla fase di cantiere unitamente allo stato attuale (gestione G4) e nella seconda tutte le sorgenti dello stato futuro G1+G2+G3+G4.
28. In riferimento ai recettori individuati si chiede al Gestore di prevedere l'inserimento almeno dei recettori situati nei centri abitati di Masrola, Ponte Uso e Montebello.
29. Integrare la documentazione con una simulazione dello stato attuale comprensivo delle emissioni di polveri dai mezzi di trasporto (Ante Operam).

30. Il Gestore ha prodotto simulazioni di impatto per singoli scenari; si chiede di presentare, per gli stati: Ante Operam, di cantiere e Post Operam, una mappa di concentrazione al suolo di polveri PM10 comprensiva di tutti i contributi individuati.

31. Relativamente alla composizione in percentuale di biogas riportata in varie tabelle nella documentazione, si riscontrano delle incongruenze importanti; per esempio in tabella 14 (pag. 25) viene riportata una percentuale di CH₄, nel flusso di biogas di G4, pari al 20% e di CO₂ pari all'80%, mentre dal Report anno 2021 per G4 si evince un flusso di CH₄ pari al 40% e di CO₂ pari al 60%.

In tabella 11 (pag. 21) viene riportata una composizione percentuale, tipica del biogas, contenente il 47,5% di CH₄ e il 47% di CO₂ mentre dal Report anno 2021 si evince una composizione media del biogas di G4 pari a 36% di CH₄ e 27% di CO₂. Considerato che i dati vengono poi utilizzati per effettuare la stima degli impatti generati dalle emissioni di biogas, si richiede al Gestore di presentare la documentazione in cui ne viene in maniera univoca, definita la composizione.

32. Per quanto riguarda lo studio di dispersione delle **sostanze odorigene** si sottolinea che il dato emissivo utilizzato per il rifiuto fresco, (proveniente da una misura effettuata presso la discarica di Busca ad aprile 2012) è ritenuto da questa Agenzia sottostimato. Ad oggi è presente una più ampia bibliografia di misure effettuate in aree di coltivazione dei rifiuti, come ad esempio quelle effettuate da HERA, nella discarica per rifiuti non pericolosi di Ravenna, con valori medi di concentrazione di odore sull'area di coltivazione (misurati dal 2013 al 2019) pari a 787 OU/m³, in periodo estivo e pari a 460 OU/m³ in periodo invernale. Nella relazione presentata non è stato inoltre considerato il diverso contributo emissivo dato dalle aree della discarica a copertura temporanea e definitiva; le aree a copertura temporanea hanno infatti un'emissione maggiore rispetto a quelle con copertura definitiva. Si specifica che il flusso odorigeno elaborato dai dati di concentrazione va calcolato secondo le indicazioni delle Linee Guida Lombardia, cioè a partire dai dati specifici di campionamento, in particolare dalla velocità effettiva dell'aeriforme nella wind tunnel al momento del campionamento. Quindi, nella modellizzazione della sorgente, va utilizzata la variazione di velocità del vento nel tempo, in funzione dei dati meteorologici.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di ripresentare un nuovo studio di dispersione delle sostanze odorigene che parta da una caratterizzazione più approfondita delle sorgenti presenti, compreso l'eventuale contributo delle discariche in post-gestione. I risultati andranno infine confrontati con i valori limite riportati nelle Linee Guida Arpa 35/DT del 2018 (DET-2018-426).

SIA Valutazione impatti acque

33. Il Gestore indica che *“durante l'intera fase degli scavi, particolare attenzione sarà posta alla regimazione idraulica provvisoria; in fianco ad ogni pista interna di servizio agli scavi sarà realizzata fossetta per lo scolo delle acque piovane, collegata alla rete di drenaggio superficiale esistente.”* (Pag 26 Relazione Generale SIA). Presentare un elaborato tecnico

e descrivere dettagliatamente le modalità di gestione delle acque meteoriche in fase di cantiere, con particolare attenzione all'area di stoccaggio e lavorazione dell'argilla. Valutare l'incremento di sedimento al rio Morsano dovuto all'attività di sbancamento e l'eventuale necessità di trattamento con sedimentazione di dette acque o monitoraggio ed eventuale intervento di asporto di tale sedimento.

SIA Valutazione impatti rumore

34. In riferimento all'individuazione dei ricettori più sensibili alle opere di cantiere e di coltivazione della discarica di progetto, si evidenzia che i più vicini consistono in alcune unità abitative poste lungo la SP30 in località Ginestreto: occorre integrare l'elaborato B2 relativo all'inquinamento acustico con la previsione modellistica dell'impatto su tali ricettori, sia per la fase di cantiere, sia per la fase di coltivazione. Qualora dette unità abitative non fossero al momento abitate, occorre comunque eseguire sin d'ora le valutazioni di impatto ed indicare le eventuali opere di mitigazione acustica da realizzarsi allorquando tali unità abitative tornino in futuro ad essere utilizzate.

➤ Opere di compensazione e mitigazione

35. Le opere di compensazione possono essere definite come gli interventi, non strettamente collegati con l'opera, che vengono realizzati a titolo di compensazione ambientale, realizzati a parziale compensazione del danno prodotto. All'interno del SIA dovranno essere inserite opportune tabelle di sintesi che indicano quali sono gli scompensi ambientali indotti dall'opera, la loro entità nonché la tipologia, e l'entità delle misure di mitigazione e/o compensazione associate.
36. Il Gestore propone come unica compensazione la *“trasformazione di terreni boscati in altro uso del suolo, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 34/2018 e dell'art. 34 della L.R. 22 dicembre 2011 n. 21”* utilizzando la metodologia riportata nella D.G.R. 549/2012 (successivamente integrata e modificata con D.G.R. 1473/2022) che si basa sulla determinazione del valore del bosco che si intende trasformare. A tale valore corrisponde un *“rapporto di compensazione”* che non è altro che un moltiplicatore che aumenta in funzione del valore del bosco definito da diversi parametri da applicare alla superficie boscata da eliminare, che nel caso di G3 è 1:2. Quindi nello specifico viene messo a dimora a bosco una superficie pari a 26.000 m² considerato che ne viene eliminata una pari a 13.000 m².

Nel computo della compensazione, il proponente ha considerato solo la superficie boscata. Tuttavia il citato art. 8, prevede che *“ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale [...], costituisce trasformazione del bosco”*. In considerazione del fatto che la componente arbustiva assume particolare rilevanza per gli aspetti ecologici ed evolutivi dell'ecosistema, e considerata l'estensione della copertura arbustiva attuale (non

trascurabile), si ritiene che il proponente debba provvedere al ricalcolo della superficie oggetto di compensazione tenendo in considerazione anche le attuali superfici a copertura arbustiva. Considerato che la norma prevede che siano da “realizzarsi esclusivamente nuovi rimboschimenti su terreni di proprietà pubblica e/o privata appartenenti al medesimo bacino idrografico delle superfici oggetto di trasformazione”, si chiede infine di individuare un criterio di scelta per la localizzazione delle aree di compensazione che, per quanto possibile, ne permetta la connessione anche con gli elementi di sensibilità ambientale presenti nella vallata.

37. A parere della scrivente Agenzia quanto sin qui proposto, richiesto peraltro per legge, è adeguato a compensare unicamente le trasformazioni legate all'uso del suolo e non a compensare tutti gli impatti previsti dal progetto; si chiede quindi di integrare gli stessi con altri progetti sociali, strutturali e/o ambientali.
38. Per gli interventi forestali compensativi di cui al punto 36, l'elaborato *“Piano di coltura e conservazione”* dovrà prevedere nella sezione B di integrare l'attività di mantenimento di tutte le aree oggetto di rimboschimento per tutta la durata della gestione operativa della discarica, anche a seguito di eventi eccezionali (quali ad esempio incendi, alluvioni, ecc.).
39. Considerato che *“l'area di stoccaggio temporanea”* comprende una superficie con specie floristica protetta (*Epipactis microphylla*), ancorchè non trovata, prevedere adeguate compensazioni data oramai la compromissione dell'area, già utilizzata anche per lo stoccaggio del terreno quando fu realizzata la discarica G4.
40. Durante l'istruttoria pubblica il Gestore ha evidenziato che la costruzione della discarica comporterà come compensazione la realizzazione di due piste ciclabili una la Santarcangelo-Montetiffi e l'altra quella che porta a Poggia Torriana. Considerato che nella documentazione presentata non vi è evidenza di detti progetti relazionare in merito.
41. Nella relazione generale SIA (pag. 69) viene indicato *“Altre misure di mitigazione sono legate al miglioramento della circolazione sulla SP 13 Uso nei centri di Masrola e Stradone attraverso la realizzazione di viabilità alternativa all'esistente. Per l'abitato di Masrola è stata realizzata la variante che ha risolto il problema del passaggio del traffico pesante attraverso il centro abitato. Anche per l'abitato di Stradone è in via di definizione la variante stradale per la quale la ditta Sogliano Ambiente S.p.A. è disponibile all'erogazione del contributo di sostenibilità ambientale e territoriale finalizzata alla realizzazione dell'intervento.”* Si rileva che la stessa è stata presentata come opera di compensazione nel procedimento di VIA-VAS relativa all'impianto di compostaggio e poi di seguito richiamata nel procedimento di G4. Non si valuta, quindi, che tale compensazione possa essere accettata.

➤ **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**

Premesso che, considerata la connessione funzionale degli impianti della nuova discarica denominata G3 con la discarica, attualmente in fase di gestione operativa denominata G4 e

le discariche, in fase di post-gestione, denominate G1 e G2, tra cui, gli impianti di produzione di energia elettrica, di combustione del biogas, del trattamento del percolato, attrezzature e officina, ecc., e visto quanto dettato al punto i-quater) e al punto o-bis), dell'art. 5, del D.Lgs. 152/06 s.m.i., questo ST valuta che le discariche G1-G2-G3 e G4 rappresentano, complessivamente, un'unica installazione presso un unico sito, gestita dal medesimo Gestore e che, pertanto, dovrebbero essere oggetto di rilascio di un'unica Autorizzazione Integrata Ambientale. **Si rimanda a codesta SAC una valutazione nel merito**, e si richiedono le seguenti integrazioni sulla base dei documenti presentati:

42. In fase di istruttoria per il rilascio VIA+AIA della discarica G4 furono previsti i conferimenti negli anni sottoindicati. Si precisa che rispetto a quanto indicato i conferimenti nella discarica G4 iniziarono il **08/07/19**:

Tab.3 - Previsione di conferimento discarica Sogliano Ambiente G4

ANNO	QUANTITÀ SMALTITE ANNUALMENTE (ton)	QUANTITÀ SMALTITE PROGRESSIVE (ton)
2020	150.000	150.000
2021	150.000	300.000
2022	150.000	450.000
2023	150.000	600.000
2024	150.000	750.000
2025	150.000	900.000
2026	150.000	1.050.000
2027	150.000	1.200.000
2028	150.000	1.350.000
2029	150.000	1.500.000
2030	150.000	1.650.000
2031	30.000	1.680.000

Considerato che nella relazione di AIA (pag. 20 dell'Al. 1-EL.1 Relazione tecnica generale- AIA) viene previsto il 2028 come inizio dei conferimenti nella discarica G3 come sotto riportato e che il Gestore dichiara che l'inizio della coltivazione di G3 corrisponderà con la fine della coltivazione di G4

Tab.3 - Previsione di conferimento discarica Sogliano Ambiente G3

ANNO	QUANTITÀ SMALTITE ANNUALMENTE (ton)	QUANTITÀ SMALTITE PROGRESSIVE (ton)
2028	200.000	200.000
2029	200.000	400.000
2030	200.000	600.000
2031	200.000	800.000
2032	200.000	1.000.000
2033	200.000	1.200.000

2034	200.000	1.400.000
2035	200.000	1.600.000
2036	200.000	1.800.000
2037	200.000	2.000.000
2038	200.000	2.200.000
2039	200.000	2.400.000
2040	200.000	2.600.000
2041	200.000	2.800.000
2042	200.000	3.000.000
2043	200.000	3.200.000
2044	200.000	3.400.000
2045	200.000	3.600.000
2046	200.000	3.800.000
2047	200.000	4.000.000
2048	200.000	4.200.000
2049	200.000	4.400.000
2050	200.000	4.600.000
2051	200.000	4.800.000
2052	200.000	5.000.000
2053	200.000	5.200.000
2054	200.000	5.400.000
2055	200.000	5.600.000
2056	200.000	5.800.000
2057	200.000	6.000.000

si chiede al Gestore di relazionare e di effettuare un calcolo preciso alla fine del 2022 delle volumetrie residuali di G4, considerato che si prevede di anticipare la fine coltivazione di detta discarica di 4 anni.

43. Considerato che per la discarica G3 si prevede un periodo di gestione operativa pari a 30 anni (dal 2028 al 2057) ai quali vanno sommati gli anni che trascorrono tra la fine della realizzazione dell'opera e l'inizio della sua coltivazione (circa 5 anni) e che si prevede di impermeabilizzare l'intero invaso al momento della realizzazione della discarica ne consegue che, nella parte sommitale della discarica, il telo di impermeabilizzazione in HDPE sarà esposto ai raggi UV (notoriamente le fibre dei geotessili sono suscettibili a deterioramenti per eccessiva esposizione UV) e alle intemperie per oltre 30 anni. Si chiede al Gestore di relazionare in merito alla resistenza dell'HDPE fornendo le specifiche del produttore (ASTM D4873). Inoltre deve essere presentato un piano di monitoraggio che preveda tutte le attività di controllo, verifiche ed eventuali manutenzioni a cui sottoporre l'area di discarica già predisposta ed impermeabilizzata affinché garantisca per tutti gli anni la sua perfetta resistenza ed impermeabilizzazione. Tale punto va sviluppato unitamente a quanto richiesto al § relativo al progetto.
44. Al fine dell'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. che prevede il collocamento in discarica solo dopo trattamento, si chiede di indicare almeno per i vari capitoli di rifiuti

ammessi in discarica (prime due cifre del codice EER) il tipo di trattamento a cui gli stessi sono sottoposti o di escluderne l'esigenza esplicitandone le motivazioni.

45. In riferimento all'elenco dei codici EER per i quali si richiede l'autorizzazione all'abbancamento il Gestore ha semplicemente presentato quanto risulta autorizzato ad oggi per la discarica G4. Si chiede di effettuare una valutazione e/o disanima rispetto al mercato o a quanto gestito e/o abbancato negli anni.
46. Il Gestore nel SIA - Analisi dei Fabbisogni (Allegato M, Elaborato 1 Rev. 0 di Febbraio 2023, pag. 9) dichiara che la discarica G3 è idonea allo smaltimento dei rifiuti ad alto contenuto organico. Estrapolare, dall'elenco dei codici EER per i quali si richiede l'autorizzazione all'abbancamento dei suddetti rifiuti.
47. Il Gestore dovrà adeguatamente motivare il ricevimento in discarica di rifiuti ad alto contenuto organico anche potenzialmente recuperabili, in quanto a parere della scrivente l'indicazione che la discarica G3 è progettata per ricevere detti rifiuti, avendo la stessa un sistema di captazione del recupero del biogas ad alta efficienza, non risulta esaustivo. Relazionare in merito.
48. Considerato che i rifiuti identificati dai codici EER **020109** - *rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108**; **080414** - *fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui alla voce 080413**; **160103** - *pneumatici fuori uso*; **190210** - *rifiuti combustibili diversi da quelli di cui alle voci 190208* e 190209** per cui il Gestore chiede l'autorizzazione all'abbancamento, sono inseriti nell'Allegato 3, Tabella 2 del D.Lgs 36/03 e smi per i quali è previsto ai sensi dall'art. 6 il divieto di abbancamento in discarica, si chiede di relazionare in merito o eliminare gli stessi dall'elenco.
49. La *"Planimetria dell'impianto con indicazioni delle aree di deposito materie, sostanze e rifiuti"* (Allegato 3, Elaborato E, Rev. 0 Sett 2022) deve essere integrata con la rappresentazione di tutti i serbatoi interrati e fuori terra che contengono sia rifiuti che materie prime. Si evidenzia che quanto elencato nel § C.2.11.1 *Serbatoi interrati* e nel § C.2.11.2 *Serbatoi fuori terra* dell'AIA autorizzata per G1+G2+G4 non è rappresentato nella planimetria suddetta. Detta planimetria dovrà rappresentare anche le eventuali linee di adduzione delle materie, sostanze, rifiuti interrate.
50. Il Gestore deve presentare la Relazione di riferimento, di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità a quanto dettato dal D.M. n° 95/2019 *"Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs. n. 152/006 e s.m.i."* prendendo in considerazione tutte le sostanze pericolose utilizzate presso l'impianto (vedi anche punto precedente).

➤ **Piani ai sensi dell'AIA (PGO - PRA - PGPO)**

51. Al § 4.4 *Copertura giornaliera dei rifiuti* del PGO (pag. 18) viene indicato che la copertura giornaliera del rifiuto è effettuata utilizzando *"il compost fuori specifica o biostabilizzato"*. Considerato che ai fini della copertura giornaliera dei rifiuti (R11) può essere utilizzato solo

ed esclusivamente il biostabilizzato (EER 190503 compost fuori specifica) che rispetti le caratteristiche dettate dal Regolamento 1996 del 29/12/06 eliminare dal PGO e da eventuali altri piani l'indicazione di utilizzo del compost fuori specifico in quanto non autorizzabile.

52. Nel SIA e nel PGO di G3 viene indicato che la copertura giornaliera dei rifiuti, in via prioritaria, verrà effettuata con il biostabilizzato non escludendo l'utilizzo di materie prime quali terreno; il criterio di scelta dell'una rispetto all'altra, viene effettuato di volta in volta, in base alla disponibilità di biostabilizzato e/o ad aspetti economici.

Considerato che la DGR pone un limite di utilizzo di biostabilizzato pari al 20% dei rifiuti abbancati annualmente, nell'ottica di massimizzare le attività di recupero in un impianto di discarica, si ritiene che l'utilizzo del terreno, per l'attività di copertura giornaliera sia autorizzabile, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stato raggiunto il limite del 20% di biostabilizzato. Relazionare in merito.

53. Prevedere un'istruzione operativa, o in alternativa inserire nel PGO, la modalità di controllo e registrazione dei dati di monitoraggio della qualità e produzione del biogas dall'inizio della sua coltivazione fino a quando lo stesso biogas non ha le caratteristiche per essere inviato alla cogenerazione anziché bruciato in torcia.
54. Nell'ultimo capoverso del § 4.5 *Gestione del biogas* viene erroneamente indicato che le torce vengono utilizzate come soccorso in caso di fermata per manutenzione o per rottura dell'impianto di trattamento del percolato. Correggere.
55. Al § 4.8 *Chiusura temporanea* e al § 4.9 *Chiusura definitiva della discarica* del PGO, il Gestore non prevede la possibilità di realizzazione il capping, nelle aree di discarica in cui è già stata raggiunta la quota di abbancamento fissata dal progetto come previsto per G4. Relazionare in merito e se del caso descrivere le modalità di gestione nei relativi Piani.
56. Nel PGO al § 4.10 *Chiusura del canale di fondo* viene indicato che "*Al termine della realizzazione del sistema di copertura definitivo (capping) sarà possibile, se richiesto, procedere alla chiusura definitiva del canale di fondo.*" Si chiede al Gestore di relazionare in merito sia alle criticità sia ai benefici che tale eventuale chiusura comporterebbe.
57. Al § A.3.1 *Controllo dello stato delle linee di trasporto* del PGPO il Gestore indica che verranno effettuati i seguenti monitoraggi:
- *Controllo dell'integrità delle teste di pozzo e delle relative raccorderie.*
 - *Verifica a campione della presenza di percolato all'interno del pozzo di aspirazione.*
 - *Verifica dell'integrità delle tubazioni e dei relativi collegamenti e collari di chiusura.*
 - *Verifica della presenza di eventuali sifoni nelle tubazioni ed eliminazione degli stessi per consentire la migliore circolazione del gas.*
 - *Controlli delle sottostazioni di regolazione, per verificare l'efficienza della regolazione e garantire la migliore pressione di aspirazione e concentrazione del metano e dell'ossigeno.*

Il Gestore deve descrivere per ogni attività sopra indicata le modalità di tale controllo del monitoraggio; nelle relative schede molti dei suddetti controlli vengono effettuati visivamente, si chiede di prevedere adeguati controlli con strumentazione. Relazionare in merito. Relativamente alla verifica a campione della presenza di percolato all'interno del pozzo di aspirazione si chiede di chiarire perché detto monitoraggio non viene effettuato su tutti i pozzi di aspirazione ma solo a campione.

Le descrizioni di cui sopra devono essere estese anche per quei monitoraggi sempre previsti nel PGPO che necessitano di particolari modalità.

58. Nel PGPO il Gestore prevede la taratura, l'eventuale sostituzione dei pH-metri e delle sonde di temperatura, lavaggio membrane MBR ect; prevedere un sistema di registrazione delle suddette attività.
59. Da un controllo tra quanto descritto nei vari paragrafi del PGPO e quanto riportato nelle relative schede allegate non c'è sempre corrispondenza. Ad esempio mancano tutti i monitoraggi relativi alle torce e cogeneratori (qualora presenti). Inserire nelle schede tutti i monitoraggi previsti.
60. Al § A.7 *Manutenzione delle coperture definitive e del verde* viene riportato erroneamente il riferimento alla scheda 1 anziché alla scheda 5. Correggere.
61. Nel PRA (§ 3.2.2 Inerbimento) viene indicato l'utilizzo di un miscuglio solo in parte composto da specie erbacee locali. Al fine di favorire la realizzazione di una copertura erbacea di più pronto ed immediato effetto/attecchimento e con maggiori percentuali di ricoprimento si richiede di poter utilizzare in alternativa o a supporto del miscuglio anche fieno derivante da sfalci erbacei raccolti a fine stagione dai terreni incolti circostanti.
62. In merito alla realizzazione delle Opere di compensazione ambientale (§ 3.3.) si richiede comunque la realizzazione di un preventivo intervento di inerbimento, secondo le modalità previste e richieste al punto precedente, delle superfici totali di messa a dimora del Bosco.
63. In merito all'elenco di specie arbustive previste nel PRA (§ 3.2.3 Rimboschimento - Componente arbustiva) si richiede anche l'utilizzo di Sanguinello (*Cornus sanguinea*), tra l'altro previsto nella produzione propria del materiale del vivaio realizzato in loco (§ 3.2.3.1) con percentuali pari ad almeno il 10%, a scapito dell'utilizzo di Ligustro (*Ligustrum vulgare* - dal 20% al 10%).
64. In merito all'elenco di specie arboree previste nel PRA (§ 3.2.3 Rimboschimento - Componente arborea) si richiede anche l'utilizzo di Olmo comune (*Ulmus minor*) con percentuali pari ad almeno il 10%, a scapito dell'utilizzo di Orniello (*Fraxinus ornus* - dal 30% al 20%).
65. Nel PRA (§ 3.2 Descrizione dell'intervento di ripristino) viene precisato che [...] *al fine di ottenere un risultato soddisfacente e in tempi brevi, si prevede l'utilizzazione di una rilevante quantità di materiale vegetale (preferibilmente autoctono), disposto con sesti d'impianto piuttosto densi e specificati nei criteri progettuali [..]* del § 3.2.3.3. Viene inoltre aggiunto (§ 3.2.3.4 Manutenzione e piano di gestione) che [...] *la percentuale di mortalità.*

nei primi due anni dalla messa a dimora di impianti di forestazione diffusa, elevata (anche 60-80%). Viene altresì aggiunto (§ 3.3.2 Manutenzione) che [...] gli interventi previsti per il mantenimento delle opere, da effettuarsi per i 5 anni successivi all'impianto ... ed il risarcimento delle piante morte (annuale). Si richiede che tale manutenzione debba essere prorogata per tutta la durata della post-gestione della discarica ed inoltre che la sostituzione delle fallanze debba essere pari ad almeno il 50% per i primi 10 anni e solo successivamente possa essere accolto una sostituzione pari al 30% della piante messe a dimora. A tale riguardo si richiede di presentare una proposta di monitoraggio e se del caso relazionare in merito.

66. Si chiede di presentare il documento tecnico di AIA che contiene sia le procedure sia i metodi analitici. Dovranno essere evidenziate in grigio le eventuali modifiche rispetto a quanto approvato nell'atto unico di AIA - Rev.4 di Agosto 2020.
67. Poiché la funzione ecosistemica di popolamenti arboreo-arbustivi spontanei presenti nell'area di insediamento di G3 è di gran lunga superiore, in quanto risultato di un processo evolutivo legato al dinamismo della vegetazione avvenuto nel tempo, a quello rappresentato da insediamenti artificiali legati ad opere di messa a dimora anche se delle stesse specie arbustive ed arboree si richiede di estendere ad almeno 40.000 mq le superfici oggetto delle Opere di compensazione.

➤ **Solfato d'ammonio**

68. In riferimento alla produzione di solfato d'ammonio, identificato dal Gestore come sottoprodotto da immettere sul mercato (riferimento § 4.6.1 *Trattamento del percolato in impianto autorizzato connesso alla discarica* del PGO) dovrà essere presentato la seguente documentazione:
 - a. relazionare sulla gestione del solfato di ammonio al fine di soddisfare le condizioni previste dall'art.184-bis.
 - b. qualora il solfato d'ammonio sia stato registrato secondo il regolamento REACH presentare relativa documentazione;
 - c. descrivere le modalità di stoccaggio e le caratteristiche del bacino di contenimento;
 - d. presentare una planimetria in cui sia individuato nel sito lo stoccaggio dello stesso.

➤ **Monitoraggi PSC - PMeC**

69. Qualora si confermi quanto presentato e cioè la separazione dell'AIA di G3 con l'atto unico di G1-G2-G4, in riferimento ai "*monitoraggi di area*", che valutano la matrice indagata complessivamente come fosse un unico impianto e non 4 impianti di discarica distinti, Il Gestore, in merito a tutti i monitoraggi considerati di area, dovrà indicare come distinguere l'eventuale fonte di contaminazione proveniente da un impianto piuttosto che da un altro, al fine di consentire all'Autorità Competente di individuare l'atto specifico a cui

fare riferimento (esempio, qualità dell'aria, impianto di trattamento del percolato considerato che convoglia un mix di percolati, ecc).

70. Presentare una planimetria dei punti di monitoraggio relativi a G3 ed una ulteriore planimetria comprendente tutti i punti di monitoraggio del sito (G1+G2+G3+G4).
71. Nel PSC e nel PMeC presentati ed acquisiti agli atti con PG 40679 del 70/03/23, a seguito della verifica della completezza, viene erroneamente indicato "*Rev 0 di febbraio 23*" anziché Rev. 1 in considerazione del fatto che il PSC e il PMeC Rev. 0 (settembre 2022) erano già stati presentati con la documentazione iniziale del progetto di G3, si chiede al Gestore, al fine di evitare riferimento e valutazioni a documenti già superati, di porre particolare attenzione a tali aspetti, considerato la mole di elaborati.
72. Il Gestore deve evidenziare in grigio le modifiche apportate alle schede denominate "*Monitoraggio area Ginestreto (Siti G1, G2, G3, G4)*" del PSC *Rev 0 di febbraio 23*, considerato che trattasi di modifiche a schede che fanno parte di atti vigenti. Inoltre per una lettura più veloce si chiede al Gestore di scrivere col carattere blu, nelle schede di "*Monitoraggio Sito Specifico*", tutte le modifiche rispetto alle schede di G4 autorizzate. Si evidenzia fin d'ora che le modifiche apportate relativamente a parametri e/o nuovi monitoraggi vanno descritti e motivati.
73. Nella scheda *B.7 Acque di ruscellamento* deve essere inserito il monitoraggio relativo alla taratura, manutenzioni periodiche e sostituzione delle sonde adibite al controllo dei parametri soglia del canale di fondo. Prevedere anche una modalità di registrazione di dette attività.
74. Nella scheda *C.2 Emissioni dell'impianto di produzione di energia elettrica* e nella scheda *C.3. Controllo funzionamento analizzatori in continuo impianto di produzione di energia elettrica* il Gestore deve motivare perché fra i punti di monitoraggio non è stato indicato l'emissione denominata G4-1. Inoltre si chiede di chiarire cosa si intende con la frase "*i punti di emissione saranno attivati progressivamente in funzione della produzione di biogas*" considerato che nelle varie relazioni si dichiara che non sono previsti variazioni all'impianto.
75. Allo scopo di monitorare l'eventuale emissione del biogas dal suolo, dovuta a migrazione laterale dal corpo discarica, il Gestore deve valutare e presentare una proposta di monitoraggio che comporti la realizzazione di un numero congruo di pozzi piezometrici, appositamente predisposti al contorno del corpo discarica, sui quali effettuare campionamenti di soil gas. Deve essere presentata una proposta di parametri da analizzare, utili all'individuazione di eventuali fuoriuscite di biogas dal corpo discarica.
76. In riferimento alla scheda *C.4 Qualità dell'aria al contorno della discarica* del PSC "*Rev 0 di febbraio 23*" il Gestore deve:
 - a) considerato che trattasi di un monitoraggio di area, motivare l'eliminazione dei seguenti ricettori: Ricettore 3 (piazzale uffici pesa - valle); Ricettore 4 bis (zona di coltivazione G4); Ricettore 6 (cimitero in località S. Giovanni in Galilea);

- b) motivare la modifica del Ricettore 5: nel PSC rev. 5 autorizzato è collocato in piazza centrale in località Masrola mentre nel PSC di G3 nel campo sportivo dietro la chiesa di S. Bartolomeo a Masrola;
 - c) valutare la possibilità di integrare la scheda C.4 con la determinazione di contaminanti nelle polveri PM10, peculiari dell'attività che si svolge (metalli con particolare riferimento ai parametri in deroga, IPA totali, benzene ect);
 - d) integrare il monitoraggio nel ricettore posto nella zona di coltivazione con i parametri previsti per la qualità dell'aria;
 - e) eliminare dalla scheda C.4 il monitoraggio dei composti odorigeni e predisporre una nuova scheda nel PSC con monitoraggio delle sorgenti di odore da effettuarsi con la tecnica dell'olfattometria dinamica, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Arpae 35/DT. I punti di monitoraggio, oltre alla zona di coltivazione, saranno quelli individuati dallo studio di impatto odorigeno come già richiesto al paragrafo relativo al SIA della presente richiesta integrazioni (a titolo esemplificativo si devono considerare: zone della discarica a copertura temporanea e definitiva, area di sosta dei camion per il trasporto dei rifiuti in zona pesa; ect);
 - f) considerato che il monitoraggio della qualità dell'aria viene effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010, inserire nella scheda i limiti per i parametri previsti dallo stesso decreto o, in alternativa se presenti, i valori di riferimento dell'OMS o banche dati accreditate a livello nazionale (ISS-INAIL, Manuale ISPRA ect);
 - g) qualora l'analisi di rischio individuasse la necessità di effettuare il monitoraggio di parametri per i quali non ci sono valori limite di cui al punto precedente, come indicato dalle Linee Guida Reconnet "*Determinazione e gestione dei livelli di guardia per il monitoraggio delle discariche*", valutare valori di riferimento a mezzo della procedura di analisi di rischio sanitario in modalità inversa. Effettuare una proposta di frequenza e di modalità di monitoraggio di detti parametri.
77. In riferimento alla scheda C.5 *Analisi biogas aspirato per alimentare l'impianto di cogenerazione e/o torce* inserire gli eventuali ulteriori parametri che verranno individuati dall'analisi di rischio ed inseriti nella scheda C.4, come indicato al punto precedente della presente richiesta integrazione.
78. Individuare tutti i punti critici (ad esempio pozzetti, vasche di drenaggio del percolato, e ambienti chiusi) in cui si possa determinare, anche incidentalmente, accumulo di biogas. Allo scopo di garantire che in tali punti la miscela gas-aria non raggiunga concentrazioni superiori al 10% del limite inferiore di esplosività, così come previsto dal D.Lgs. 36/03 e smi, predisporre e descrivere le modalità di monitoraggio per la determinazione delle concentrazioni di O₂ e CH₄.
79. In riferimento alla scheda C.6 *Emissione di biogas dalla discarica (camere di cattura)*, il Gestore deve:

- a) prevedere un ulteriore monitoraggio annuale, attraverso l'utilizzo solo delle camere di cattura, nell'area di coltivazione e/o nelle aree con copertura giornaliera, a cui dovrà essere associato un livello di guardia che non superi il 10% del limite inferiore di esplosività del metano;
 - b) per le *"zone con copertura temporanee"* individuare un livello di guardia, espresso in $\text{gr/m}^2\text{-h}$, elaborato attraverso i dati già a disposizione del Gestore relativi alle discariche G2 e/o G4 considerato che l'attuale livello di guardia espresso come % del valore di produzione di biogas calcolato teoricamente non trova più riscontro in bibliografia.
80. Nella scheda *F Stato del corpo discarica*, relativamente al monitoraggio che si prevede per la discarica G3, viene sommariamente indicato che *"ci si riferirà per i rilievi ad una rete di capisaldi esterni"*. Si chiede al Gestore di identificare almeno il numero minimo di capisaldi su cui si prevede di effettuare il monitoraggio e di denominare tali punti. Si precisa che nel PMeC di G3 viene indicato un numero di 10 capisaldi (da G3-P1 a G3-P10)
81. Nella scheda *H Stato della briglia di valle* relativamente al monitoraggio che si prevede per la discarica G3 viene sommariamente indicato che *"i punti di monitoraggio saranno identificati in fase di realizzazione"*. Si chiede al Gestore di identificare almeno il numero minimo su cui si prevede di effettuare il monitoraggio e di denominare tali punti.
82. Allo scopo di tendere ad un *"bilancio zero"*, il Gestore deve predisporre un monitoraggio annuale in cui venga determinata, da una parte l'emissione di gas climalteranti e dall'altra la cattura degli stessi, predisponendo poi opportune azioni compensative come rimboschimenti o messe a dimora di aree verdi etc.
83. Esplicitare le modalità di monitoraggio per garantire la funzionalità delle pompe di aspirazione del percolato.
84. Sulla base delle modifiche che si andranno ad effettuare al PSC, ripresentare anche il PMeC corretto.
85. Nel PMeC *"Rev 0 di febbraio 23"* presentato per la discarica G3 in alcuni monitoraggi, si rimanda come documento di riferimento (PGO, istruzioni operative, prescrizioni atto ect.) a quanto scritto nel PMeC attualmente autorizzato con l'atto unico. Verificare e fare le opportune correzioni.
86. Nel PSC presentato per la discarica G3 è prevista solo la realizzazione di un piezometro di subalveo denominato M23 e nessun altro piezometro; si anticipa che il Gestore dovrà realizzare almeno 2 piezometri a monte e 2 piezometri ai piedi della discarica G3, in cui verrà eseguito il monitoraggio previsto dalla scheda B.2 del PSC esistente ed autorizzato nella vigente AIA . Si richiede di controdedurre in merito e/o di fornire proposta alternativa motivata.
87. Il punto di monitoraggio delle acque superficiali denominato R.G3, nel PSC è posizionato a 50 metri a monte di L16. Non pare previsto alcun corrispondente pozzo di subalveo. Infatti M23 pare collocato a valle di tutte le discariche. Si rileva che occorre identificare un



pozzo di subalveo in corrispondenza di R.G3. Si richiede di controdedurre in merito e/o di fornire proposta alternativa.

Cordiali saluti.

I Tecnici Ambientali

Dott.ssa Elisa Pollini

Dott.ssa Claudia Piombi Barnabè

Stefania Biondini

Maurizio Lombardi

Ing. Vittorio Valletta

Maurizio Sirotti

La Responsabile del Servizio Territoriale *ad interim*

*Dott.ssa Patrizia Spazzoli**

**Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.*